

DELIBERA 25 ottobre 2012: Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'anno 2013, da corrispondere al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Delibera n. 15/2012). (12A11617)

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE

per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 25 ottobre 2012

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante il Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2013 per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato Centrale, nonche' per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2013 attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato Centrale del 25 ottobre 2012 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 570.622;

Delibera:

Art. 1

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2012 debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2013 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), ed esclusivamente con le seguenti modalita': carta di credito VISA, Postpay (privato o impresa) o BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in

esso reperibili.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2

La quota da versare per l'anno 2013 è stabilita nelle seguenti misure:

	Euro
1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	30,00
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5:	5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10:	10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50:	25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100:	103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200:	258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200:	516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi:	5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi:	7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi:	10,33

Art. 3

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2013 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Presidente:
Amoroso

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.